

Nota prot. n. P76/4113 sott. 149 del 29 gennaio 2002

Quesito - Distributori stradali di carburanti contigui a locali vendita di merci varie - Circolare n. 17 dell'11 ottobre 1988.

Il quesito chiede specificamente se un locale, composto da un ambiente a livello del piano stradale di mq 191.54 destinato a superficie commerciale e da un soppalco di mq. 37.25 destinato a deposito senza soluzione di continuità col primo, rientri o meno nelle limitazioni previste dalla Circ. n. 17 MI.SA. (88) 10 dell'11 ottobre 1988, essendo la distanza minima dalle colonnine di erogazione carburanti pari a circa mt 6.70.

Risposta del Ministero

Con riferimento alla nota indicata a margine, di pari oggetto, si concorda con il parere espresso da Codesto Ispettorato Regionale VV.F.(*) in merito al caso specifico rappresentato, ritenendo che eventuali difformità rispetto al dettato della Circ. n. 17 dell'11.10.88, potranno essere autorizzate unicamente facendo ricorso alla procedura di deroga di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 37/98.¹

¹ Deve essere applicata la Circolare n. 17 dell'11 ottobre 1988, nonostante il modesto esubero di superficie eccedente i prescritti 200 m², tra l'altro utilizzati quale deposito scorta merci.